

Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano

Via G. Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE)

Sito Web: www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it

Tel. 0833/822857

Codice fiscale: 90018450750



E-mail: LEIC8AH00Q@istruzione.it

Codice meccanografico: LEIC8AH00Q

PEC: leic8ah00q@pec.istruzione.it

LINEE GUIDA ESAME DI STATO a. s. 2023-24

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

La Nota ministeriale del 7 febbraio 2023, concernente gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, a.s. 2022/2023, richiama ed integra, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto da:

- a. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*
- b. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741: *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.*
- c. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742: *Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.*
- d. Circolare ministeriale prot. N. 1865 del 10 ottobre 2017: *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*
- e. Il Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020: *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida.*
- f. Nota Ministeriale n. 892 del 17/01/2018 : *Documento di orientamento per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.*
- g. Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011: *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado*
- h. Decreto legislativo n. 5669 del 12 luglio 2011: *disposizioni attuative della Legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*
- i. Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

L'esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e il 30 giugno 2023.

Nel 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni normative.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

In base a quanto previsto dal DM 741/2017 art. 2, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato trascritto a verbale.

3. VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Il voto di ammissione dell'alunno è il risultato di un processo valutativo onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Pertanto, il Consiglio di classe:

- fatti salvi i casi descritti nelle Linee guida per la valutazione - "Validità dell'anno scolastico" e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi in esso citati che escludono l'ammissione all'Esame di stato;
- verificata l'avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, italiano e matematica;

valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio ed esprime il voto di ammissione all'Esame di stato di ciascun alunno e ciascuna alunna con un voto finale in decimi.

Tale voto sarà frutto di una media aritmetica ponderata che comprende:

1. La media reale dei voti del primo anno 10%
2. La media reale dei voti del secondo anno 20%
3. La media reale dei voti del terzo anno 70%

4. REGOLE GENERALI DI APPLICAZIONE DEGLI ARROTONDAMENTI

Arrotondamenti in assenza di valutazioni disciplinari insufficienti:

media finale ponderata da 6,00 a 6,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione: 6

media finale ponderata da 6,50 a 6,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione: 7

media finale ponderata da 7,00 a 7,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione: 7

media finale ponderata da 7,50 a 7,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione: 8

media finale ponderata da 8,00 a 8,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione: 8

media finale ponderata da 8,50 a 8,99: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione: 9

media finale ponderata da 9,00 a 9,49: arrotondamento in difetto → voto di ammissione: 9

media finale ponderata da 9,50 a 10: arrotondamento in eccesso → voto di ammissione: 10

Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente

Gli allievi che terminano il terzo anno con una o più insufficienze e vengono ammessi all'Esame con delibera del Consiglio di Classe avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza. Ad esempio, un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all'Esame con delibera di consiglio e che all'ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all'esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).

Casi particolari:

- Alunni per i quali siano presenti le valutazioni solo di un anno: si procede alla media annuale di quell'anno
- Alunni per i quali siano presenti le valutazioni di due anni si procede alla media annuale di tali anni
- In caso di alunni ripetenti, si calcolano le medie solo degli anni che hanno avuto esito positivo.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione ed espressa attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Le Prove scritte sono predisposte dalla Commissione durante la riunione preliminare, con riferimento al curriculum della scuola e alle Indicazioni Nazionali. Sono consentiti, durante lo svolgimento delle prove i seguenti strumenti:

- per italiano: il vocabolario e/o il dizionario dei sinonimi e contrari;

- per matematica: la calcolatrice, le tavole numeriche e gli strumenti per il disegno geometrico;
- per le lingue straniere il vocabolario.

Per la prova scritta di italiano (disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017) la commissione predispone tre temi di tracce, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie

La prova scritta di italiano mira ad accertare:

- a) padronanza della lingua
- b) Capacità di espressione personale
- c) Corretto e appropriato uso della lingua
- d) Coerente e organica esposizione del pensiero

Per la prova scritta relativa alle competenze di italiano sono previste quattro ore e l'elaborato non può essere consegnato prima delle due ore dall'inizio dello svolgimento della prova stessa. La Commissione, il giorno precedente allo svolgimento della prova, predispone almeno tre terne di tracce. La mattina della prova scritta, sarà affidato a due studentesse/studenti il sorteggio della terna da proporre ai candidati. Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate.

Per la valutazione si rimanda all'allegato A

La Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017) è riferita alle due seguenti tipologie:

- a. problemi articolati su una o più richieste;
- b. quesiti a risposta aperta.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La prova scritta di matematica mira ad accertare:

- a) Capacità di rielaborazione
- b) Capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree: numeri, spazi e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 741/2017, art.8) sono previste tre ore l'elaborato non può essere consegnato prima di un'ora e mezza dall'inizio dello svolgimento della prova stessa. La Commissione, il giorno precedente allo svolgimento della prova, predispone almeno tre terne di tracce. La mattina della prova scritta, sarà affidato a due studentesse/studenti il sorteggio della terna da proporre ai candidati.

Per la valutazione si rimanda all'allegato B

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (a2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o e-mail personale
- Sintesi di un testo

Per la prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) sono previste quattro ore l'elaborato non può essere consegnato prima delle due ore dall'inizio dello svolgimento della prova stessa. La commissione, il giorno precedente allo svolgimento della prova, predispone almeno tre tracce. La mattina della prova scritta, sarà affidato a due studentesse/studenti il sorteggio della terna da proporre ai candidati.

Per la valutazione si rimanda all'allegato C

Colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione. Esso è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio mira ad accertare:

- Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio
- I livelli di padronanza delle competenze di educazione civica

Il colloquio può essere accompagnato da un elaborato sviluppato intorno ad una macro-tematica prescelta dal candidato all'interno di esperienze effettuate nel triennio, argomenti di studio, interessi personali riconducibili ai contenuti delle discipline scolastiche. L'elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica, e coinvolgere tutte le discipline previste nel piano di studi. Il colloquio partirà dalla presentazione del percorso, dalla motivazione della scelta e dalla illustrazione dei vari collegamenti. Successivamente gli insegnanti possono intervenire ricercando

collegamenti con la propria disciplina, facendo riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro annuale e nella relazione finale del consiglio di classe. Durante la prova la Commissione, consapevole del percorso e della realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, avrà cura di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame.

Adeguate spazio verrà dedicato al colloquio nelle lingue straniere.

Per la valutazione si rimanda all'allegato D

CANDIDATI CON DISABILITA' (D.M. 741/2017, art. 14)

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), relativo alle attività svolte, alle valutazioni, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare i progressi dell'alunna o dell'alunno con disabilità in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le studentesse e gli studenti con disabilità certificata (ai sensi della Legge n.104/92) sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art. 11). Alle candidate e ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola Secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO (D.M. 741/2017, art. 14)

Per i candidati con DSA certificato lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe.

Per i candidati la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Per i candidati con DSA certificato, la Commissione, relativamente alle prove scritte, autorizza l'utilizzo di strumenti compensativi, previsti dal PDP, già impiegati per le verifiche in corso d'anno.

Per le prove scritte la Commissione può:

- riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;

- consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto

CANDIDATI BES non certificati L. 104 e L. 107 (Nota 562, 2019)

Per gli studentesse/studenti che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione, ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame; tuttavia, è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

6. ATTRIBUZIONE VOTO FINALE

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per le prove di esame, formula una valutazione in decimi. La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

Esempio:

AMMISSIONE	ITALIANO	MATEMATICA	LINGUE STRANIERE	COLLOQUIO
8	7	7	7	8
Media delle prove	$(7+7+7+8): 4 = 7,25$			

Calcolo voto finale ammissione + media prove	$(8+7,25): 2 = 7,62$
Eventuale arrotondamento	$7,62 = 8$

Attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in base ai seguenti criteri:

1. Nel corso del triennio si sono distinti per maturità, impegno e senso di responsabilità
2. Partecipazione costruttiva e propositiva ad attività di ampliamento del PTOF nel corso del triennio.
3. Presenza contestuale dei seguenti elementi:
 - a) Media finale al termine del primo anno non inferiore a nove decimi tra i voti di tutte le discipline, derivante anche dall'approssimazione per eccesso.
 - b) Media finale al termine del secondo anno non inferiore a nove decimi tra i voti di tutte le discipline, derivante anche dall'approssimazione per eccesso.
 - c) Media finale al termine del terzo anno non inferiore a dieci decimi tra i voti di tutte le discipline, derivante anche dall'approssimazione per eccesso.
 - d) Media matematica delle prove d'esame pari a dieci decimi, derivante anche dall'approssimazione per eccesso di una media maggiore o uguale a 9,5.
 - e) Unanimità della Commissione

Comunicazione dell'esito dell'esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni .

7. CANDIDATI ASSENTI ALLE PROVE

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, articolo 11, per le studentesse/gli studenti risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'Esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

L'art. 9 del D.lgs. 62/2017 e il conseguente DM n. 742/17 prevedono che la certificazione delle competenze dell'alunno/a disabile sia coerente con il suo PEI. L'articolo 14 del DM n. 182/2020 sottolinea che nel PEI, nella sezione dedicata alla certificazione delle competenze, è possibile inserire note esplicative che rapportino il significato degli enunciati, relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI. La sezione del modello nazionale di PEI, dedicata alla certificazione delle competenze, è la numero 10. Le note esplicative, che possono essere inserite in tale sezione, riguardano:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica che presupponga un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione nazionale risulti assolutamente non compatibile con il PEI, lo stesso modello può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo in esse i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

La certificazione delle competenze spetta Consiglio di classe durante lo scrutinio finale.

ALLEGATI

Allegato A: griglie di valutazione della prova di italiano

Allegato B : griglie di valutazione della prova di matematica

Allegato C: griglie di valutazione della prova di Lingue (Inglese/francese)

Allegato D: Rubrica di valutazione del colloquio